

## ***Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 13.***

### ***Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale.***

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. La presente legge detta norme per la gestione dei seguenti enti:
  - a) Consorzi di bonifica di cui alla L.R. 17 aprile 1985, n. 13;
  - b) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 13 aprile 1995, n. 52;
  - c) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla L.R. 17 luglio 1996, n. 26;
  - d) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 38;
  - e) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla L.R. 14 gennaio 1997, n. 9;
  - f) Omissis[1];
  - g) Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), di cui alla L.R. 2 settembre 1997, n. 60;
  - h) Omissis [1];
  - i) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla L.R. 7 giugno 1999, n. 18.
2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla L.R. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), e sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).

[1] Lettera abrogata dall'articolo 9 della L.R. n. 13 del 18-05-2004

#### **Art 2 (Contabilità e contratti)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adottano la contabilità economica.
2. Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge adottano la contabilità finanziaria, possono continuare ad utilizzarla affiancandola a quella economica.
3. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
4. Gli stessi enti trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 5:
  - a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno successivo;
  - b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta.
5. La Giunta regionale, sentiti i rispettivi amministratori, individua annualmente le informazioni economiche e finanziarie ulteriori che gli enti sono tenuti a trasmettere.

6. Per forniture di beni e servizi di importo non superiore a cinquantamila euro, gli enti adottano regolamenti relativi alle spese in economia. Per importi superiori, nonché in materia di opere pubbliche, gli enti osservano le disposizioni legislative regionali oltre alle norme statali e comunitarie applicabili alla Regione.

Art 3  
*(Controllo di gestione)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il controllo di gestione, la valutazione dell'attività dei propri dirigenti e il controllo strategico di cui al D.lgs 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1997, n. 59), con il supporto di un comitato di controllo interno e di valutazione, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.

3. Gli oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono ripartiti fra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in proporzione al numero dei dirigenti da valutare.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 18 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

5. La Giunta regionale predispone le linee guida per il controllo interno di gestione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità.

Art 4  
*(Aggiornamento del personale)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono, per le attività di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale, della scuola di formazione del personale regionale di cui all'articolo 14 della L.R. 20/2001.

2. Le modalità di utilizzazione della scuola di formazione prevista al comma 1 e gli oneri finanziari relativi sono determinati mediante convenzione.

3. Qualora la scuola non sia in grado di fornire i servizi formativi richiesti a causa della loro particolare natura, gli enti sono autorizzati a provvedere direttamente, avvalendosi di istituti specializzati.

Art 5  
*(Vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono in via telematica al direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente e al direttore del dipartimento programmazione e bilancio gli atti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 4, entro dieci giorni dalla data di adozione.

2. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento competente nella materia in cui opera l'ente, entro trenta giorni dall'invio degli atti di cui al comma 1, può chiedere il riesame dei bilanci, degli statuti e dei regolamenti, nonché degli atti di variazione delle piante organiche e di assunzione di personale non conformi agli indirizzi della Regione o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione. L'ente è tenuto a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego nei successivi dieci giorni.

3. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dall'ente o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, può sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione dell'ente medesimo.

4. Il direttore del dipartimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti. Le ispezioni sono effettuate con l'utilizzo di personale regionale.

5. Nell'esercizio del potere di vigilanza, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento.

6. Fermo quanto previsto al comma 3 gli organi di amministrazione degli enti possono essere sciolti o rimossi dalla Giunta regionale, previa diffida, in caso di verifica dell'inefficacia, dell'inefficienza e della non economicità dell'azione amministrativa ovvero per gravi violazioni di legge o di regolamento.

6bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi[2].

7. I collegi dei revisori dei conti possono essere sciolti dalla Giunta regionale, previa diffida, per gravi violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento vengono nominati i nuovi collegi.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 34 della L.R. n. 2 del 10-02-2006.

Art 6  
*(Potere di annullamento straordinario)*

1. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente, può in qualunque tempo annullare, per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti dai terzi, gli atti illegittimi degli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art 7  
*(Vigilanza sugli atti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2)*

1. I Comuni e le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività rispettivamente delle IPAB e degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad essi i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale.

2. Si considerano competenti per territorio il Comune o la Comunità montana nel cui territorio hanno sede gli enti di cui al comma 1.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza i Comuni e le comunità montane possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti vigilati e provvedono, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il concepimento.

4. Possono altresì sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione degli enti vigilati per gravi violazioni di legge o di regolamento.

5. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 43/1988 relativamente al riconoscimento della personalità giuridica, all'autorizzazione, all'accettazione di eredità e legati e alle nomine.

Art 8  
*(Norme transitorie e finali)*

1. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 6, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano le norme del regolamento regionale per l'esecuzione delle procedure in economia.

2. Gli organismi degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che esercitano i controlli previsti dall'articolo 3, comma 1, continuano ad operare fino alla relativa scadenza.

3. L'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti di cui all'articolo 1 cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme della presente legge prevalgono sulle analoghe disposizioni contenute nelle leggi istitutive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una o più proposte di legge di riordino della disciplina degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che prevedano il conferimento delle relative funzioni amministrative ai Comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione ovvero alle Province o alla Regione qualora ciò si renda indispensabile per assicurarne l'esercizio unitario.

Art 9  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 8, commi secondo e terzo della L.R. 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 25, settimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616);
- b) gli articoli 21, 22 e 23 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13 (Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica);
- c) l'articolo 11 commi 1, 2 e 3, della L.R. 13 aprile 1995, n. 52, (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
- d) gli articoli 19, 21 e 22 della L.R. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- e) gli articoli 8, 13, comma 2, 14 e 15 della L.R. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA);
- f) gli articoli 16, 17 e 18 della L.R. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche);
- g) gli articoli 7, comma 6 e 13 della L.R. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);
- h) l'articolo 17 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale);
- i) l'articolo 19 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro).

2. Sono inoltre abrogate:

- a) la L.R. 11 agosto 1994, n. 27 (Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali);
- b) la L.R. 30 luglio 1998, n. 28 (Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1994, n. 27 "Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali" e 26 aprile 1990, n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione").

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 18 maggio 2004

IL PRESIDENTE  
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

#### **NOTE**

##### **Note all'art. 1, comma 1:**

- La l.r. 17 aprile 1985, n. 13 reca: "Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica";
- La l.r. 13 aprile 1995, n. 52 reca: "Disciplina delle manifestazioni fieristiche";
- La l.r. 17 luglio 1996, n. 26 reca: "Riordino del servizio sanitario regionale";
- La l.r. 2 settembre 1996, n. 38 reca: "Riordino in materia di diritto allo studio universitario";

- La l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 reca: "Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA)";
- La l.r. 6 agosto 1997, n. 53 reca: "Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche";
- La l.r. 2 settembre 1997, n. 60 reca: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)";
- La l.r. 9 novembre 1998, n. 38 reca: "Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro";
- La l.r. 7 giugno 1999, n. 18 reca: "Riordino dei Consigli di amministrazione degli I.A.C.P. e del Consorzio regionale".

#### **Nota all'art. 3, comma 4:**

Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla l.r. 13 maggio 2004, n. 10, è il seguente:

"Art. 18 - (Comitato di controllo interno e di valutazione) - 1. Al fine della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.

2. Al Comitato sono affidate le funzioni di:

- a) controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
- b) supporto alla valutazione, da parte della Giunta regionale, dell'attività dei direttori di dipartimento;
- c) supporto alla valutazione, da parte dei direttori di dipartimento, dell'attività dei dirigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 33;
- d) supporto alla definizione del sistema di controllo sulla gestione delle risorse assegnate, sull'efficienza dello svolgimento dei procedimenti e sulla rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti.

3. Il Comitato opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta.

4. Il Comitato è istituito all'inizio di ogni legislatura e dura in carica per la durata della stessa, salvo diversa disposizione motivata dalla Giunta regionale.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato ed assegnato il contingente di personale di cui il Comitato può avvalersi e sono dettate norme per il funzionamento e per i rapporti con le altre strutture della Giunta.

6. Il Comitato trasmette almeno annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta e sulle misure da assumere per il miglioramento dell'amministrazione regionale."

#### **Nota all'art. 4, comma 1:**

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è il seguente:

"Art. 14 - (Scuola di formazione del personale regionale) - 1. Al fine di assicurare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale, assunti come metodo permanente per il costante adeguamento delle competenze, è istituita, nell'ambito del dipartimento affari istituzionali e generali, la scuola di formazione del personale regionale.

2. Con regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della scuola con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

- a) la scuola si avvale di un Comitato tecnico scientifico composto da tre membri scelti tra esperti di discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata;
- b) l'organizzazione e gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

3. La scuola è autorizzata altresì a provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale di altre pubbliche amministrazioni d'intesa con queste."

#### **Nota all'art. 7, comma 5:**

Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), è il seguente:

"Art. 10 - (Competenze e funzioni della Regione) - Omissis

2. La Regione, cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:

- a) per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico, al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; alla vigilanza sugli atti concernenti il patrimonio e la pianta organica; all'autorizzazione all'accettazione di eredità legati; alle modifiche istituzionali e statutarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali ed alla vigilanza sul funzionamento delle stesse e dei servizi di assistenza sociale;

alle fusioni e all'estinzione;  
Omissis."

#### **Nota all'art. 8, comma 5:**

Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

"Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

#### **Nota all'art. 9, comma 1, lett. a)**

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 25, settimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Su proposta della Giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono i comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma del precedente articolo."

#### **Nota all'art. 9, comma 1, lett. c)**

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - (Vigilanza e controllo) - 1. **(Abrogato)**

2. **(Abrogato)**

3. **(Abrogato)**

4. Qualora l'ente dimostri l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, il presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima e sentiti, ove esistano, i soci fondatori, ne dispone la liquidazione.

5. La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche."

#### **Nota all'art. 9, comma 1, lett. e)**

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 9 gennaio 1997, n. 9 [Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA)], così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - (Programmi di attività) - 1. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, l'A.S.S.A.M. opera sulla base di programmi annuali di attività che devono individuare gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

2. **(Abrogato)."**

#### **Nota all'art. 9, comma 1, lett. g)**

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)", così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - (Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo) - 1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

a) la direzione e il coordinamento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;

b) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e triennale di attività, del bilancio di previsione annuale e triennale,

i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;  
c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonché la verifica del loro utilizzo;

d) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo sono nominati tra persone in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Durano in carica come il Direttore generale. Il Direttore amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore generale, nelle attività di gestione ordinaria.

5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con retribuzione pari a quella dei loro omologhi delle AUSL. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti.

Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.

6. **(Abrogato)**".

**a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

\* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 215 del 21 novembre 2003;

\* Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 27 aprile 2004;

\* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 maggio 2004, n. 191.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:  
SERVIZIO ENTI LOCALI ED ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.**